

IVA: OPERAZIONI ESENTI

01. NOZIONE

Come noto il **DPR 26 ottobre 1972, n. 633** ha introdotto e disciplinato **l'imposta sul valore aggiunto (IVA)**.

Da quell'epoca sicuramente il DPR 633/1972 è stata la norma che ha raccolto il maggior numero di integrazioni e modificazioni e questa attitudine non pare mai placarsi.

In questa scheda ci soffermiamo sul **disposto dell'articolo 10 del DPR** titolato **Operazioni esenti dall'imposta**, uno degli articoli che ha avuto, fin dall'origine, una serie infinita di modificazioni, inclusioni ed esclusioni.

Al momento in cui scriviamo, aprile 2018, l'articolo 10 ha avuto almeno 67 modificazioni, alcune delle quali hanno racchiuso differenti numeri all'interno dello stesso articolo.

02. LE OPERAZIONI ESENTI

L'articolo 10 del DPR 633/1972 al momento della scrittura è composto da due soli commi, ma da una serie lunghissima di numeri, ventinove, che indicano altrettanti titoli di esenzione.

Le operazioni **esenti IVA, articolo 10**, sono operazioni che non comportano il sorgere del debito d'imposta in genere si tratta di operazioni di pubblica utilità o di interesse pubblico, queste operazioni però pur non consentendo la detrazione dell'**Iva a monte** concorrono a determinare il campo di applicazione dell'imposta.

Anche queste operazioni che rientrano fra le esenzioni IVA determinano, dunque, l'effettuazione di determinati adempimenti di carattere formale ovvero:

- fatturazione;
- annotazione nei registri;
- l'indicazione delle operazioni esenti IVA articolo 10 in dichiarazione IVA.

Le esenzioni IVA, sulle quali torneremo dopo nello specifico, possono essere ricondotte alle seguenti principali **categorie di esenzioni**:

prestazioni sanitarie;
attività educative e culturali;
operazioni relative a riscossione di tributi;
esercizio di giochi e scommesse;
prestazioni di mandato e mediazione;
operazioni in oro;
alcune operazioni immobiliari.

I motivi che giustificano le esenzioni IVA possono anche essere ricondotte a due ulteriori fattispecie:

ragioni sociali, si pensi al caso delle prestazioni sanitarie o alle attività di carattere culturale;
ragioni di **equilibrio della tassazione**, come nel caso delle operazioni di finanziamento che già sono soggette ad altra forma di imposizione fiscale.

RICORDA Il soggetto passivo IVA che realizza un'operazione esente IVA **non può detrarre l'IVA sugli acquisti**; di conseguenza, viene meno la «**neutralità**» del tributo, che diventa un **costo vero e proprio**.

03. ELENCAZIONE DELLE OPERAZIONI ESENTI

L'articolo 10 del D.P.R. 633/1972 elenca una lunga ma tassativa serie di operazioni che beneficiano del regime di esenzione da IVA, nella pagina successiva le elenchiamo rapidamente in tabella prima di affrontarne i contenuti probanti.

ART. 10 DPR 633/1972 – OPERAZIONI ESENTI DALL'IMPOSTA

OPERAZIONE	Comma 1 numero:
Operazioni creditizie e finanziarie compresa la negoziazione	1
Operazioni di assicurazione, di riassicurazione e di vitalizio	2
Operazioni relative a valute estere e a crediti in valute estere	3
Operazioni relative ad azioni, obbligazioni, altri titoli e quote sociali	4
Versamenti di imposte da istituti di credito per contribuenti	5
Operazioni relative all'esercizio del lotto, delle lotterie nazionali, dei giochi di abilità, dei concorsi pronostici e della raccolta delle giocate	6
Operazioni relative all'esercizio delle scommesse in occasione di gare, corse, giuochi, concorsi e competizioni	7
Locazioni di terreni e aziende agricole e di fabbricati	8
Cessione di fabbricati a destinazione abitativa escluse imprese costruttrici	8-bis
Cessioni di fabbricati strumentali	8-ter
Prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni esenti	9
Cessioni di oro da investimento (lingotti e monete)	11
Cessioni gratuite beni inferiori a 50 euro o che non hanno detratto imposta	12
Cessioni gratuite a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali	13
Prestazioni di trasporto urbano di persone	14
Prestazioni di trasporto di malati o feriti con veicoli equipaggiati	15
Servizio postale	16
Prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione	18
Prestazioni di ricovero e cura rese da ospedali, cliniche e case di cura	19
Prestazioni educative dell'infanzia e didattiche di ogni genere	20
Prestazioni dei brefotrofi, degli orfanotrofi, asili, case di riposo, ecc.	21
Prestazioni delle biblioteche, discoteche e visita musei, gallerie, ecc.	22
Prestazioni previdenziali e assistenziali a favore del personale dipendente	23
Cessione di organi, sangue e latte umani e di plasma sanguigno	24
Prestazioni proprie pompe funebri	27
Prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare in comunità e simili	27-ter
Prestazioni compagnie baracellari della Sardegna (Legge del 1897)	27-quater
Cessioni di beni acquistati o importati senza detrazione totale dell'imposta	27-quinquies
Importazioni nei porti di prodotti della pesca allo stato naturale o previa operazioni di conservazione prima di qualsiasi consegna	27-sexies

04. PROFILI IVA DEI NON PERFORMING LOANS (NPLs)

I crediti deteriorati (conosciuti anche come prestiti **non** performanti o, in inglese, **non performing loans**) sono crediti delle banche (mutui, finanziamenti, prestiti) che i debitori **non** riescono più a ripagare regolarmente o del tutto.

Quindi i **Non Performing Loans** possono essere definiti come **prestiti in "sofferenza"**. Un prestito è considerato in sofferenza quando sono trascorsi più di 90 giorni senza che il debitore abbia onorato i propri impegni contrattuali.

Le banche creditrici, al fine di ridurre i prestiti in sofferenza iscritti in bilancio e nell'ottica di migliorare la propria efficienza organizzativo/gestionale, mettono in atto operazioni in grado di trasferire (dietro corrispettivo) la titolarità di un credito ad un nuovo soggetto; le modalità di trasferimento possono essere diverse: cessione del credito ai sensi dell'art. 1260 e ss del codice civile, il factoring (L. n. 52/1991), la cessione dei crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 del TUB, cessione nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della L. n. 130/99.

Innanzitutto è bene precisare che ai fini del trattamento IVA le cessioni di crediti:

non sono considerate cessioni di beni;

possono essere considerate prestazioni di servizi qualora effettuate dietro il pagamento di un corrispettivo (articolo 3 DPR 633/1972).

In particolare, **ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del DPR 633/1972** non sono considerate cessioni di beni le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro.

Con riferimento alla cessione dei Non Performing Loans, l'Amministrazione Finanziaria - attraverso alcuni documenti di prassi - ha sempre considerato tali operazioni come prestazioni di servizi quando realizzate con finalità di finanziamento.

Ai sensi **dell'articolo 10 del DPR n.633/1972** le cessioni di crediti (anche quelli in sofferenza) sono prestazioni di servizi che, pur rientrando nell'ambito di applicazione

dell'IVA, sono **esenti** ai fini dell'imposta, a meno che non si sostanzino in un'attività di recupero di crediti. In tale ultimo caso le prestazioni sono imponibili.

Quindi, nel caso di cessione di crediti realizzata con la finalità di finanziamento, è il cessionario e non il cedente ad effettuare la prestazione di servizi di natura finanziaria; la prestazione del cessionario **è esente ai fini IVA**.

Resta fermo il fatto che se la cessione non ha causa di finanziamento l'operazione rimane fuori l'ambito di applicazione della disciplina IVA. La **base imponibile** della prestazione è pari alla differenza tra il prezzo di cessione dei crediti e il valore nominale dei crediti stessi (circ. ABI n. 37/1997).

Al fine di assicurare un'applicazione uniforme della disciplina IVA relativamente alle cessioni dei NPLs la Commissione Europea, con il *Working paper* n. 917/2017, ha esaminato i possibili scenari ai fini Iva derivanti da un'operazione di cessione di crediti in sofferenza; questi possono consistere:

nella prestazione di servizi a titolo oneroso effettuata dal cedente avente ad oggetto la cessione di un bene immateriale (il credito appunto);

nella prestazione di servizi a titolo oneroso effettuata dal cessionario avente ad oggetto l'obbligo di manlevare il cedente dall'onere di porre in essere attività di recupero del credito e dal rischio che il credito resti insoluto.

In entrambi gli scenari, può identificarsi una prestazione di servizi a titolo oneroso ai sensi della normativa IVA? Secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea **una prestazione di servizi è effettuata a titolo oneroso solo quando esista un legame diretto tra il servizio ed il corrispettivo ricevuto** (CGUE C-53/09, 7 ottobre 2010).

Se la prestazione è a titolo oneroso occorrerà verificare se essa può essere considerata esente sulla base delle norme comunitarie (art. 135 Direttiva 2006/112/CE), recepite nel nostro ordinamento con il suddetto art. 10, DPR 633/1972.

Dal **punto di vista del cedente** del Non Performing Loans, la Commissione ritiene che, sebbene il corrispettivo ricevuto sia inferiore rispetto al valore nominale del credito (e quindi al valore del capitale prestato dal cessionario), si tratti comunque di una

prestazione di servizi a titolo oneroso **e quindi rientrante nell'ambito di applicazione dell'IVA**; infatti, l'art 25 della Direttiva IVA prevede che una prestazione di servizi può consistere anche in una cessione di beni immateriali (crediti). Inoltre, la Commissione ritiene che tale prestazione (cessione del credito da parte del cedente) possa usufruire dell'esenzione. L'art 135 della Direttiva IVA, infatti, prevede che siano esenti le operazioni, compresa la negoziazione, relative ai crediti.

Dal **punto di vista dell'acquirente** dei Non Performing Loans, la Commissione, in accordo con la sentenza della Corte di Giustizia C-305/01 del 26 giugno 2003, sostiene che l'acquisto del credito in sofferenza non costituisce una prestazione di servizi a titolo oneroso eccetto il caso in cui si possa rinvenire nel differenziale tra il valore nominale del credito e il suo prezzo di acquisto l'esistenza di una commissione o comunque di un corrispettivo a vantaggio dell'acquirente. In quest'ultimo caso il cessionario acquirente effettuerebbe una prestazione di servizi a titolo oneroso a favore del cedente. La Commissione ritiene, però, che la prestazione in esame debba essere ricondotta all'attività di recupero del credito e quindi non possa godere del regime di esenzione.

Appare quindi evidente una **divergenza tra la posizione della Commissione Europea e quella dell'Amministrazione finanziaria** italiana relativamente al trattamento ai fini IVA della cessione del credito. Sicuramente le disposizioni interne di recepimento delle norme comunitarie sono imprecise, inoltre, appare chiaro un diverso approccio in sede di interpretazione delle fattispecie giuridiche. Quello della nostra Amministrazione finanziaria è un approccio basato su parametri soggettivi (es. la causa del contratto), quello della Commissione e della Corte UE su parametri economici oggettivi.

05. LE ALTRE OPERAZIONI ESENTI

Il secondo ed ultimo comma dell'articolo 10 riporta tra le ulteriori operazioni esenti le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei consorziati o soci da consorzi, società consortili e società cooperative con funzioni consortili costituiti tra soggetti per i quali, nel triennio precedente, **il pro-rata di detrazione sia stato non superiore al 10 per cento** a condizione che i corrispettivi dovuti dai consorziati non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse.

In tale ambito i consorzi devono essere costituiti per rendere servizi ai propri consorziati che svolgano prestazioni esenti e tale attività deve costituire lo scopo principale, anche se non esclusivo, dell'oggetto sociale.

L'effettuazione di prestazioni imponibili ad IVA non preclude, infatti, l'applicazione della norma di esenzione ma comporta che il regime di esenzione possa essere limitato alle prestazioni rese nei confronti dei consorziati con pro rata di detraibilità contenuto nei limiti del 10%.

06. SPECIFICITA' DI ALCUNE OPERAZIONI

Si ritiene inutile elencare pedissequamente con qualche riga di commento ogni singolo numero dell'articolo 10, preferiamo invece soffermarci su alcune specifiche particolarità relative a singole operazioni.

IL FACTORING

Nella sentenza della **Corte di Giustizia Europea del 26 giugno 2003, resa nella causa C- 305/01**, il giudice comunitario, tracciando una linea di demarcazione tra le operazioni esenti e non, ha considerato **l'attività di factoring come attività di recupero del credito e dunque soggetta ad IVA**.

L' Agenzia Entrate, con **risoluzione 17/11/2004 n° 139**, nell'analizzare tale pronuncia, conferma invece la natura prettamente finanziaria dell'istituto del factoring che si sostanzia, secondo l'ordinamento italiano, in una cessione del credito a favore di una banca o di un intermediario finanziario e, pur non disattendendo le risultanze dell'organo comunitario, precisa che per una corretta classificazione IVA di una operazione di factoring è necessario procedere, caso per caso, ad una valutazione della causa del contratto onde stabilire se la fattispecie negoziale posta in essere abbia o meno natura di finanziamento.

Infatti **solo in tal caso** il factoring usufruirà dell'esenzione ai fini IVA di cui all'art. 10 comma 1 n. 1 del DPR n. 633 del 1972 . Se, diversamente, l'operazione di factoring è diretta al recupero del credito, sulla commissione riconosciuta sarà applicata l' IVA.

GESTIONE DI PORTAFOGLI INDIVIDUALE

L'**Agenzia delle Entrate** colpisce la consulenza finanziaria stabilendo che quella **indipendente** in materia di investimenti è **imponibile ai fini Iva**. Le commissioni percepite da una società che invia ai propri clienti raccomandazioni personalizzate sui titoli da comprare o vendere non rientrano quindi nel **regime di esenzione** previsto dall'articolo 10 del dpr n. 633/1972. Ciò in quanto, mancando ogni rapporto economico con gli intermediari coinvolti nelle operazioni eventualmente effettuate dal cliente, non sussiste alcun servizio di negoziazione.

È quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate ad un interpello di una SIM.

La società in questione offre quattro distinte tipologie di servizio, le cui remunerazioni presentano diversi trattamenti ai fini Iva: gestione individuale di portafogli (imponibile), consulenza in materia di investimenti (esente), consulenza generica (imponibile) e distribuzione di polizze per conto di compagnie assicurative (esente).

La **Corte di giustizia Ue**, con la sentenza nella causa C-275/11, aveva infatti ritenuto soggetti a Iva i servizi di consulenza forniti a clienti che investono direttamente il proprio denaro in titoli. La Direzione centrale normativa dell'Agenzia, dopo aver ricostruito il quadro normativo e la posizione già assunta dal Comitato consultivo Iva dell'Ue nel 2015, si esprime a favore dell'**imponibilità**.

ESENZIONE IVA DEI CONSORZI

Tre sentenze della **Corte di Giustizia**, relative alle cause C-326/15, DNB Banka; C-605/15, Aviva; C-616/15, pongono problemi alla disciplina italiana dell'**esenzione Iva** applicabile ai **consorzi bancari e assicurativi**.

La Corte è intervenuta a delineare l'ambito applicativo della disciplina Iva del cost sharing, fissando "paletti" ben precisi all'esenzione prevista dalla disposizione in commento. Ciò che è estremamente rilevante è che l'interpretazione sistematica dell'articolo 132, paragrafo 1, lettera f) porta a limitarne l'applicazione alle sole associazioni autonome di persone i cui membri esercitano un'attività di interesse pubblico.

Dunque un'attività economica nel settore assicurativo e/o in quello dei servizi finanziari, **non avendo appunto una rilevanza pubblica**, non attivano il suddetto meccanismo dell'articolo 132, al contrario di qualsiasi altra attività che per sua natura può essere ricondotta in tale categoria, quali la prestazione sanitaria, assistenziale, di previdenza sociale, educazione, sport e cultura, ecc.

ORO DA INVESTIMENTO

La **legge 7/2000** prevede un diverso trattamento fiscale in questo campo.

L'articolo 10 che stiamo commentando **prevede l'esenzione dall'imposta** per le cessioni di oro da investimento, anche sotto forma di titoli, per le operazioni finanziarie previste dall'articolo 67, comma 1, lett. c-quater) e c-quinquies), del TUIR, se riferite all'oro da investimento, nonché per le intermediazioni relative alle dette operazioni.

Per l'oro **diverso dall'oro da investimento** (il cosiddetto oro industriale) è previsto l'assoggettamento all'imposta delle relative cessioni con il meccanismo del reverse charge.

Le **operazioni relative all'argento**, aventi determinate caratteristiche, seguono lo stesso trattamento fiscale previsto per le operazioni relative all'oro diverso da quello da investimento.

LE OPERAZIONI SU VALUTE (BITCOIN)

Ai fini della determinazione della base imponibile nelle operazioni relative a valute estere, il secondo comma dell'articolo 3 della L. 7/2000 ha precisato che le medesime sono da considerare in ogni caso prestazioni di servizi (circolare AE 98/2000).

Il cambio della valuta virtuale "bitcoin" in una valuta legale e viceversa, se effettuato a titolo oneroso, dà luogo ad una prestazione di servizi che **beneficia del regime di esenzione da IVA** previsto per le operazioni relative a "divise, banconote e monete con valore liberatorio" (Corte di giustizia, 22 ottobre 2015, causa C-264/14).

I SERVIZI DI TRASPORTO URBANO

La legge di Bilancio 2017 ha modificato il regime impositivo dei trasporti urbani di persone con mezzi abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare, che perdono l'esenzione **per diventare imponibili con l'aliquota del 5%** istituita dalla legge di Stabilità 2016.

Confermata l'esenzione per le prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate a **mezzo taxi**, mentre restano imponibili con l'aliquota del 10% i trasporti urbani effettuati con mezzi diversi dal taxi e dagli altri mezzi abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare e i trasporti extraurbani con qualsiasi mezzo.

Si considerano urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o tra comuni non distanti tra loro oltre cinquanta chilometri.

CESSIONI GRATUITE ONLUS, ecc.

Il 2° comma dell'art. 13 del Dlgs 460/1997, modificato dal comma 5° dell'art. 16 della Legge n° 166 del 2016, stabilisce che **le derrate alimentari, i prodotti farmaceutici e gli altri prodotti da individuare con decreto del Ministro dell'Economia** alla cui produzione od al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, che, in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale, vengono **ceduti gratuitamente alle ONLUS**, agli enti pubblici ed agli altri enti privati senza scopo di lucro e con finalità civiche o solidaristiche che promuovono o realizzano attività di interesse generale anche mediante la produzione o lo scambio di beni e servizi di utilità sociale od attraverso forme di mutualità, non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi del 2° comma dell'art. 85 del TUIR e, pertanto, tali cessioni gratuite **non sono considerate ai fini del calcolo del reddito d'impresa** tassato con l' **IRES** o con l'IRPEF.

Ai fini dell' **IVA** queste cessioni **rappresentano operazioni esenti** dall'imposta, ai sensi del visto numero 12 dell'art. 10 del DPR 633/1972 in quanto rientrano nella fattispecie di cui al numero 4 dell'art. 2 dello stesso DPR da esso richiamata dato che i beni ceduti gratuitamente sono quelli la cui produzione o il cui commercio rientra nell'attività propria dell'impresa oppure se per essi non è stata operata, all'atto dell'acquisto o dell'importazione del bene ceduto, la detrazione dell'IVA relativa al prezzo di esso, ai sensi dell'art. 19 del DPR 633/1972 o per effetto dell'esercizio dell'opzione di cui all'art. 36- *bis* dello stesso DPR.

In particolare, **i prodotti alimentari** , anche oltre il termine minimo di conservazione e purché integri nell'imballaggio primario ed in idonee condizioni di conservazione, **i prodotti farmaceutici e gli altri prodotti** individuati con decreto dal Ministro dell'Economia **non più commercializzabili a causa di errori o carenza di confezionamento, di etichettatura, di peso od altri motivi simili od anche per prossimità alla data di scadenza che vengono ceduti gratuitamente alle ONLUS** e a tutti gli enti non profit, **si considerano distrutti ai fini dell'IVA e pertanto sono esenti da essa** ai sensi del 15° comma dell'art. 6 della Legge n° 133 del 1999 modificato dal comma 6° dell'art. 6 della Legge 166/2016.

Ai fini dell'esenzione, devono essere osservati gli adempimenti previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera a), del D.P.R. 441/1997.

Per una chiara visione di tali adempimenti si rimanda all'apposita *Scheda* nella Sezione *Terzo Settore*.

Le esenzioni Iva relative al comparto immobiliare ed alle prestazioni mediche sono più chiaramente esposte nelle apposite *Schede* in questa *Sezione*.